



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2084/08

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI PERUGIA

SEZIONE 4

02/07/2010

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>ARIOTI BRANCIFORTI</b>	<b>ALFREDO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MIRABASSO</b>	<b>ROSANNA</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DINI</b>	<b>LUCIANO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

163/4/10

PRONUNCIATA IL:

2/7/10

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13/9/10

Il Segretario

*[Signature]*

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2083/08 2084/08 2085/08 2086/08  
depositato il 18/12/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4000416362/2008 TASSE AUTO 2005  
contro REGIONE DELL'UMBRIA

**difeso da:**

AVV. PAOLA MANUALI E AVV. NATASCIA MARSALA  
C.SO VANNUCCI N.30 06100 PERUGIA

**proposto dal ricorrente:**

MARCO

VIA 06083 BASTIA UMBRA PG

**difeso da:**

AVV. CARLO CALVIERI  
VIA BARTOLO 43 06100 PERUGIA PG



**www.dottorini.com**

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei ricorsi n.2083/08, N.2084/08, 2085/08 e 2086/08 per connessione oggettiva e soggettiva.

Il signor Marco ricorre avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Umbria con i quali è stato richiesto il pagamento della tassa automobilistica relativa a vari autoveicoli non ritenuti beneficiari delle agevolazioni previste dall'art.63, 2° comma della L.342/2000 (auto storiche). In particolare la Regione Umbria ritiene che l'esenzione estesa ai veicoli di particolare interesse storico non opera in maniera generalizzata, ma è subordinata all'interesse storico e collezionistico del veicolo, la cui identificazione non può che essere rinviata ai registri ASI (Automobilclub Storico Italiano) e FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e non è sostituibile con una autocertificazione del privato.

Il ricorrente ritiene che i veicoli in discussione sono esenti dalla tassa di possesso anche in mancanza di "idonea certificazione" in quanto immatricolati da oltre venti anni e risultano individuati nella determinazione annuale dell'ASI, seppure non aggiornata annualmente, come veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Gli stessi elenchi vengono anche pubblicati ~~anche~~ dal Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali.

La Regione Umbria con proprie deduzioni conferma il proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

La Commissione al riguardo ritiene che in applicazione dell'art. 63, 2° comma, della L, 342/2000 il possessore di un autoveicolo storico e da collezione, qualora non iscritto nei registri ASI, deve autocertificare i presupposti per il beneficio fiscale previsti dalla legge stessa ( integrità, originalità del motore, della carrozzeria ecc..).

Poiché, nel caso di specie, i veicoli risultano essere tutti ultraventennali e i requisiti previsti dalla norma per aver diritto all'esenzione non sono stati contestati nel merito dalla Regione e appaiono razionalmente sussistenti si ritiene illegittima la pretesa fiscale.

Sussistono giusti motivi per una pronuncia di totale compensazione fra le parti delle spese processuali.

**P.Q.M**

**La Commissione accoglie i ricorsi; spese compensate.**

**Perugia 2/07/2010**

**IL RELATORE**

(D.ssa R.Mirabasso)



**IL PRESIDENTE**

(Dr.A.Ariotti Franciforti)

